



**libera associazione nazionale  
di giudici e di procuratori  
di prossimità**

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE n.57 DEL 28 APRILE 2016 ED AL D.LGS. n.116/2017  
PER IL REGIME TRANSITORIO: RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1. Magistratura Onoraria del Regime Transitorio**

1. E' istituito il «**giudice onorario di pace**», che è **figura giudiziaria unica, alla quale vengono ad appartenere sia i giudici di pace che i giudici onorari di tribunale.** Il «**giudice onorario di pace**» è un magistrato onorario, non di carriera, addetto, **indifferentemente**, sia all'ufficio del giudice di pace che alla struttura del tribunale ordinario. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9.
2. Il «**vice procuratore onorario**», è il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui agli articoli 11 e 12.
3. **La magistratura onoraria del regime transitorio**, costituita sia dai giudici di pace, sia dai giudici onorari di tribunale e sia dai vice procuratori onorari, oggetto della presente disposizione normativa, **è da individuarsi in quella in carica alla data del 31 maggio 2016 ed il cui reddito annuale risulta essere composto, per una percentuale, non inferiore al 70%, da quanto derivante e percepito dall'esercizio della funzione giudiziaria; diversamente, la magistratura onoraria in carica alla data del 31 maggio 2016 ed il cui reddito annuale non risulta essere composto, per una percentuale non inferiore al 70%, da quanto derivante e percepito dall'esercizio della funzione giudiziaria, al fine di non disperdere le competenze acquisite, viene ad essere inserita nell'ufficio per il processo, con previsione settimanale di due impegni e compenso lordo annuo pari ad euro 25.000,00, da corrispondersi mensilmente.**
4. L'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario, del regime transitorio, ha natura temporanea. Tale incarico viene svolto mediante la permanenza nella funzione giudiziaria per quadrienni in quadrienni e sino all'età di 70 anni, con valutazione, a cadenza quadriennale, della capacità di esercizio della funzione giudiziaria.
5. Il predetto incarico viene svolto mediante l'assegnazione, al magistrato onorario di pace ed al vice procuratore onorario, di un ruolo autonomo e l'espletamento di tre udienze a settimana, con gestione autonoma del pre e post-udienza.
6. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio.

**Art. 2. Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica**

1. Sono costituite, nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica».

2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del *decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, *comma 5*, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

**Art. 3. Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace**

1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, è fissata nella misura massima di 4000 unità; La dotazione organica dei giudici di pace, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, è fissata nella misura massima di 1.000,00 unità.
2. In sede di prima applicazione del presente testo normativo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito. Nel predetto computo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti.
3. La modifica della pianta organica degli uffici è disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici.
4. Con decreto del Ministro della Giustizia è individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio, nonché il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace; altrettanto per ciascun ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

**Art.4. Incompatibilità**

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario:
  - a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
  - b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
  - c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda **conferma nella funzione**, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  - d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
  - e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
2. **gli avvocati esercenti funzioni giudiziarie non possono esercitare la professione presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti; gli stessi non possono essere assegnati a uffici giudiziari presso i quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.**

Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. gli avvocati esercenti funzioni giudiziarie non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti che si sono svolti davanti ai medesimi, nei successivi gradi di giudizio.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro o con magistrati ordinari vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

5-ter. Nulla è dovuto al magistrato onorario, ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.

## Capo II

### **Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace**

#### **Art. 6. Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace**

1. Il Presidente del Tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici di pace, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.

5. **Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente testo normativo**, il Ministero della Giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

#### **Art.7. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace**

1. I giudici onorari di pace esercitano, **presso l'ufficio del giudice di pace**, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

**2. I giudici onorari di pace, del regime transitorio, possono, a mera domanda, essere assegnati alla struttura organizzativa, denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.**

3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.

4. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo non può essere assegnata la trattazione unitaria di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.

#### **Art. 8 Destinazione, a domanda, dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo**

1. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.

2. Il presidente, nel caso in cui vi siano più aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

3. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la proposta è trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

4. Il giudice onorario di pace, assegnato all'ufficio per il processo, coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario di pace può assistere alla camera di consiglio.

#### **Art. 9. Funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace, in servizio presso il tribunale**

1. Il Presidente del Tribunale distribuisce il lavoro tra i giudici onorari di pace, in servizio presso il tribunale con funzione di giudice onorario di tribunale, mediante il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività; nello svolgimento di tale compito di vigilanza, il Presidente del Tribunale può avvalersi dell'ausilio di un magistrato professionale, attribuendogli il compito di vigilare sull'attività del giudice

onorario di tribunale, anche in relazione all'applicazione dei criteri e prassi applicative, come emerse e condivise a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

2. Al giudice onorario di pace, assegnato alla struttura organizzativa del Tribunale, viene assegnato un ruolo autonomo di cause, composto da un numero di procedimenti pari al 50% del carico di lavoro di un magistrato professionale esercente la funzione giudiziaria presso la medesima circoscrizione.

3. Le materie delegabili al giudice onorario di pace, in servizio presso il tribunale, sono le seguenti:

- i procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
- i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
- i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 75.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
- i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
- i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 75.000.

13. Non possono essere assegnati al giudice onorario:

a) **per il settore civile:**

1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;

2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;

4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

5) i procedimenti in materia di famiglia;

b) **per il settore penale:**

1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;

3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

### **Capo III**

#### **Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari**

**Art. 10.** *Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica*

1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica può avvalersi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.
3. **Entro diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, il Ministero della Giustizia mette a disposizione i programmi informatici necessari affinché la distribuzione del lavoro di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

**Art. 11** *Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari*

1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2:
  - a) coadiuva il magistrato professionale ed in collaborazione con lo stesso, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
  - b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.
2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

**Art. 12.** *Attività delegabili ai vice procuratori onorari*

1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del Procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:
  - a) nell'udienza dibattimentale;
  - b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del *decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*;
  - c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice.

**d) nei procedimenti civili di cui all'art.70 c.p.c.**

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinato e singolo procedimento.
3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del Procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero:
  - a) nell'udienza dibattimentale;
  - b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

4. Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale e quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate agli orientamenti giurisprudenziali, condivisi con il Procuratore della Repubblica.

#### Capo IV

##### **Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità**

##### **Art. 13. Durata dell'ufficio e conferma**

**1. Il magistrato onorario, del regime transitorio, alla scadenza del quadriennio di incarico, è confermato, per ciascuno dei successivi quadrienni e sino alla cessazione dell'incarico, a norma del comma 2, a seguito di valutazione quadriennale di professionalità, da effettuarsi da parte del Presidente del Tribunale e/o del Procuratore della Repubblica.**

**2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.**

3. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione, ovvero al Presidente del Tribunale, per i giudici di pace e per i giudici onorari di tribunale, ed al Procuratore della Repubblica, per i vice procuratori onorari. La domanda è, poi, trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25*.

4. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

a) un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sull'attività svolta e relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1 e 2;

b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a);

c) l'autorelazione del magistrato onorario;

d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.

5. Ai fini della redazione del predetto rapporto sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

6. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 4, esprime, con riguardo al magistrato onorario di cui è da valutarsi la professionalità, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

7. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del *decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui al comma 4, nonché dei seguenti ulteriori elementi:

- a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;
- b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 16;
- c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla permanenza della condizione di professionalità del magistrato onorario.

9. Il Ministro della giustizia dispone la conferma nella funzione con decreto.

10. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

11. Ai magistrati onorari che hanno esercitato quantomeno per 10 anni le funzioni e i compiti attribuitigli è riconosciuta preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

**12. Al magistrato onorario che presta assistenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.**

## Capo V

### Dell'astensione e della ricusazione

#### Art. 14. Astensione e ricusazione

1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace, del regime transitorio, ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e può essere ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.



2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace, del regime transitorio, ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e può essere ruscato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ruscato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
3. Il giudice onorario di pace, del regime transitorio, ha inoltre l'obbligo di astenersi e può essere ruscato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualità di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando l'attività professionale è stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.
4. Il giudice onorario di pace, del regime transitorio, ha l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione è intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della società tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.
5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui al presente articolo.

## **Capo VI**

### **Dei doveri del magistrato onorario**

#### **Art. 15. Doveri del magistrato onorario**

1. Il magistrato onorario di pace, del regime transitorio, è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

#### **Art. 16. Decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione e revoca**

1. Il magistrato onorario di pace, del regime transitorio, decade dall'incarico per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il magistrato onorario di pace, del regime transitorio, è dispensato dall'incarico per impedimenti di durata superiore a dodici mesi. Per impedimenti di durata non superiore a dodici mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 16.

**3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio da tre a sei mesi o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto;**

4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su palese violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche, nonché alle iniziative di formazione.

5. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.

6. Il capo dell'ufficio, Presidente di Tribunale o Procuratore della Repubblica, comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.

**7. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il Presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura, affinché deliberi sulla proposta di decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione dal servizio da tre a sei mesi o revoca;**

**8. Il Ministro della giustizia dispone, con specifico provvedimento, la decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio o la revoca, indicandone la precipua motivazione.**

## Capo VII

### Delle riunioni periodiche e della formazione permanente

#### **Art. 17.** Formazione dei magistrati onorari

1. I giudici onorari di pace, del regime transitorio, partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

2. I vice procuratori onorari, del regime transitorio, partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del

*decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo.*

4. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione è obbligatoria ed è elemento di valutazione in sede di conferma nella funzione giudiziaria.

## Capo VIII

### Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale

**Art. 18. Indennità spettante ai magistrati onorari del regime transitorio**

**1. L'indennità spettante ai magistrati onorari del regime transitorio si compone della sola parte fissa.**

**1 bis. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, sino al 31 maggio 2020, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, ed all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, con immediato aggiornamento ISTAT dell'indennità giornaliera di udienza. A far data dal 01 giugno 2020, ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari, del regime transitorio, le indennità spettano, con cadenza mensile, in misura fissa e per un importo annuale lordo pari ad euro 50.000, comprensivo di oneri sociali a carico dello Stato.**

**Art. 19. Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale**

I magistrati onorari, del regime transitorio, non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 16 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.

**Art. 20. Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS**

**1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari, del regime transitorio, non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità da corrispondersi nella misura dell'ottanta per cento dell'intero mensile per i primi tre mesi e nella misura del 50% dell'intero per i restanti mesi sino ad un massimo di 12 mesi.**

**2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.**

**3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari, del regime transitorio, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente;**

**3 bis. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari, del regime transitorio, non iscritti ad altro sistema previdenziale, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a far data dall'inizio dell'incarico e sino alla cessazione della funzione;**

**3 ter. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari, già iscritti alla Cassa forense, il cui reddito annuale risulta essere composto, per una percentuale, non inferiore al 70%, da quanto derivante e percepito dall'esercizio della funzione giudiziaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a domanda, possono iscriversi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con onere a carico della Cassa Forense di traslare in favore dell'INPS il periodo contributivo già versato;**

**4. Le disposizioni del comma 3, per effettività della prestazione, si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, del regime transitorio.**

5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, **l'importo del compenso mensile**. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.

**Art. 21.** Inquadramento nel testo unico delle imposte sui redditi

Il reddito, derivante ai magistrati onorari del regime transitorio dall'esercizio della funzione giudiziaria ed iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è da considerarsi, solo fiscalmente, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ex art.50, comma 1, lettera C-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **Capo X**

### **Indennità Giudiziaria per i Superstiti**

**Art. 22.** Il Ministero della Giustizia, in caso di decesso, improvviso e/o per malattia, di un giudice onorario di pace o di un vice procuratore onorario del regime transitorio, ovvero già in carica alla data del 31 maggio 2016, nel rispetto della funzione giudiziaria svolta, si impegna a corrispondere alla famiglia nucleare dei predetti un'indennità di funzione pari all'ultima mensilità del compenso percepito moltiplicato per ogni anno o frazione di anno di esercizio della funzione giudiziaria.

**Art.23.** L'indennità di funzione di cui al comma 1 è da corrispondersi non solo per il futuro ma anche in favore della famiglia nucleare del magistrato onorario del regime transitorio in carica alla data del 31 maggio 2016 e successivamente deceduto.

**Art. 24.** I componenti la famiglia nucleare del magistrato onorario del regime transitorio deceduto nel tempo di cui al comma 2 hanno termine sino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per inoltrare al Ministero della Giustizia la precipua domanda al fine della corresponsione dell'indennità Giudiziaria per i Superstiti.

**Art.25.** Il termine di cui al comma 3 è perentorio.

## **Capo XI**

### **Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 26.** *Disposizioni transitorie*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo, i giudici onorari di pace, in servizio con la funzione di giudici onorari di tribunale, possono, a domanda, essere destinati in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, qualora vi siano scoperture nell'organico del predetto ufficio. La liquidazione del compenso, in tal caso, avverrà secondo quanto previsto nel precedente art. 18.

**2. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dalla presente legge in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.**

**Art. 27. Disposizioni finanziarie e finali**

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede con le risorse finanziarie a bilancio del Ministero della Giustizia, anche con riferimento al capitolo di spesa per i dipendenti non di ruolo del predetto ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**L.A.N.GI.PRO.P**  
**libera associazione nazionale**  
**di giudici e di procuratori**  
**di prossimità**